

COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 19 Giugno 2014

OGGETTO: ISTITUZIONI DEL MARCHIO DE.CO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno Diciannove del mese di Giugno alle ore 17.00 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	X	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	X	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPI BARRICA	CONSIGLIERE		X
SALVATORE TRAPANZÌ	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPI FOTTI	CONSIGLIERE	X	
BOCCO FRAMMIO	CONSIGLIERE	X	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	X	
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	X	
ANTONINO VADALA	CONSIGLIERE	X	
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 01

Partecipa il Segretario Comunale: Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

constatato che i Consiglieri presenti in n. 10 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente del consiglio prende atto che si è allontanato il Consigliere Domenico Mafri e che permane il numero legale.

Il Presidente propone l'approvazione del regolamento già sottoposto al vaglio della commissione consiliare

Nessuno dei consiglieri osserva alcunché

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Uditi gli interventi come sopra succintamente trascritti

Con il voto, palesemente espresso all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti

Presenti	n. 09
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. Zero (0)
Astenuti	n. Zero (0)

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari artigianali e tradizionali locali e dell'istituzione del marchio D.E.C.O che, distinto sotto la lettera "A", viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Preliminarmente il Presidente del consiglio prende atto che si è allontanato il Consigliere Domenico Mafriti e che permane il numero legale.

Il Presidente propone l'approvazione del regolamento già sottoposto al vaglio della commissione consiliare

Nessuno dei consiglieri osserva alcunché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditu gli interventi come sopra succintamente trascritti

Con il voto, palesemente espresso all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti

Presenti	n. 09
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. Zero (0)
Astenuti	n. Zero (0)

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari artigianali e tradizionali locali e dell'istituzione del marchio DE.CO che, distinto sotto la lettera "A", viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità tecnica**
F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità contabile**
F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13 08 2014
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 13 08 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Demetrio Eros

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000


Data

L' ISTRUTTORE
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



COMUNE DI CONDOFURI



Provincia di Reggio Calabria

 COMUNE DI CONDOFURI
16/06/2014 SINDACO
1406507
REGOLAMENTO MARCHIO DE.C.O. MARC
INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n..... del....

COMUNE DI CONDOFURI

 COMUNE DI CONDOFURI
16/06/2014 SINDACO
1406507
REGOLAMENTO MARCHIO DE.C.O. MARC
INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI**

**ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n..... del....

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

INDICE

Art. 1	- Oggetto e finalità	Pag
Art. 2	- Ambito di applicazione	Pag
Art. 3	- Definizione	Pag
Art. 4	- Istituzione della De.C.O.	Pag
Art. 5	- Istituzione del Registro De.C.O.	Pag
Art. 6	- Logo De.C.O.	Pag
Art. 7	- Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.	Pag
Art. 8	- Procedura per l'attribuzione della De.C.O.	Pag
Art. 9	- Commissione comunale per la De.C.O.	Pag
Art. 10	- Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo	Pag
Art. 11	- Controlli e sanzioni	Pag
Art. 12	- Struttura organizzativa	Pag
Art. 13	- Iniziative tutele e garanzie	Pag
Art. 14	- Rinvio alle norme statali e regionali	Pag
Art. 15	- Norme finali	Pag

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

INDICE

Art. 1	- Oggetto e finalità	Pag
Art. 2	- Ambito di applicazione	Pag
Art. 3	- Definizione	Pag
Art. 4	- Istituzione della De.C.O.	Pag
Art. 5	- Istituzione del Registro De.C.O.	Pag
Art. 6	- Logo De.C.O.	Pag
Art. 7	- Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.	Pag
Art. 8	- Procedura per l'attribuzione della De.C.O.	Pag
Art. 9	- Commissione comunale per la De.C.O.	Pag
Art. 10	- Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo	Pag
Art. 11	- Controlli e sanzioni	Pag
Art. 12	- Struttura organizzativa	Pag
Art. 13	- Iniziative tutele e garanzie	Pag
Art. 14	- Rinvio alle norme statali e regionali	Pag
Art. 15	- Norme finali	Pag

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Condofuri.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e del proprio Statuto, ha tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, agroalimentari e gastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Il Comune assume, altresì, iniziative a favore di eventi e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune esplica tale ruolo attraverso :
 - la promozione ed il sostegno ai comparti produttivi locali, al fine di favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro;
 - la promozione e la tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, anche per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - la cura e la conservazione del patrimonio storico e culturale, ricco di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Modalità e strumenti di attuazione

1. Per l'affermazione e l'attuazione dei principi previsti dal precedente articolo, il Comune potrà prevedere diverse attività :
 - a. un'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di essere inseriti, a scopo promozionale, nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - a. il sostegno a tutte le iniziative ed attività previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 - b. la promozione di ricerche volte a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni locali;
 - c. la predisposizione del marchio De.C.O., che attesta il legame storico-culturale del prodotto con il territorio l'origine, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare.

Art. 3 – Definizione di prodotto locale

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto locale" si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Condofuri.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e del proprio Statuto, ha tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, agroalimentari e gastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Il Comune assume, altresì, iniziative a favore di eventi e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune esplica tale ruolo attraverso :
 - la promozione ed il sostegno ai comparti produttivi locali, al fine di favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro;
 - la promozione e la tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, anche per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - la cura e la conservazione del patrimonio storico e culturale, ricco di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Modalità e strumenti di attuazione

1. Per l'affermazione e l'attuazione dei principi previsti dal precedente articolo, il Comune potrà prevedere diverse attività :
 - a. un'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di essere inseriti, a scopo promozionale, nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - a. il sostegno a tutte le iniziative ed attività previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 - b. la promozione di ricerche volte a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni locali;
 - c. la predisposizione del marchio De.C.O., che attesta il legame storico-culturale del prodotto con il territorio l'origine, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare.

Art. 3 – Definizione di prodotto locale

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

pietra, legno, ecc...), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche tenendo conto di eventuali tecniche di produzione innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni locali.
3. Il logo De.C.O. non è un marchio di qualità, ma un'attestazione di origine geografica.
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Condofuri e qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito, presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune, un apposito registro per i prodotti e le produzioni De.C.O. nel quale, su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 9, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.
2. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
 - a. prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio comunale;
 - b. prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
 - c. prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale ed il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare;
 - d. prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. gli operatori economici quali singoli produttori, imprese agricole, artigianali e commerciali che svolgono l'attività inerente la produzione dei prodotti nell'ambito del territorio del comunale;
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più operatori economici diversi, se in possesso dei relativi requisiti.
5. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

pietra, legno, ecc...), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche tenendo conto di eventuali tecniche di produzione innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni locali.
3. Il logo De.C.O. non è un marchio di qualità, ma un'attestazione di origine geografica.
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Condofuri e qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito, presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune, un apposito registro per i prodotti e le produzioni De.C.O. nel quale, su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 9, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.
2. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
 - a. prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio comunale;
 - b. prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
 - c. prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale ed il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare;
 - d. prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. gli operatori economici quali singoli produttori, imprese agricole, artigianali e commerciali che svolgono l'attività inerente la produzione dei prodotti nell'ambito del territorio del comunale;
4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più operatori economici diversi, se in possesso dei relativi requisiti.
5. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art. 6 - Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, viene adottato un apposito logo identificativo, allegato al presente regolamento (Allegato 1).

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. L'operatore economico deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. Per i prodotti trasformati, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
6. I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.

Art. 8 - Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle o anche dallo stesso Comune che attiva le conseguenti verifiche, informando gli operatori economici interessati sull'opportunità di richiedere la De.C.O.
2. Per gli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune apposita richiesta scritta.
4. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di produzione e, comunque, deve fornire ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art. 6 - Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, viene adottato un apposito logo identificativo, allegato al presente regolamento (Allegato 1).

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. L'operatore economico deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. Per i prodotti trasformati, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
6. I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...), tipici del territorio comunale.

Art. 8 - Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle o anche dallo stesso Comune che attiva le conseguenti verifiche, informando gli operatori economici interessati sull'opportunità di richiedere la De.C.O.
2. Per gli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune apposita richiesta scritta.
4. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di produzione e, comunque, deve fornire ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Art. 9 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione istituita con delibera di Consiglio Comunale. Nella Commissione sono, di norma, rappresentati esponenti del settore agroalimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.
2. La Commissione è composta da cinque membri e precisamente:
 - il Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
2. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione delle diverse tipologie di prodotti agroalimentari e artigianali da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente della stessa o da un impiegato comunale.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo Logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della dicitura "De.C.O." e del relativo logo identificativo agli operatori economici iscritti nel registro, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al registro comunale (data e numero).
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile.
4. Il Comune, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative, se ed in quanto applicabili.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Art. 9 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione istituita con delibera di Consiglio Comunale. Nella Commissione sono, di norma, rappresentati esponenti del settore agroalimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.
2. La Commissione è composta da cinque membri e precisamente:
 - il Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
2. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione delle diverse tipologie di prodotti agroalimentari e artigianali da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente della stessa o da un impiegato comunale.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo Logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della dicitura "De.C.O." e del relativo logo identificativo agli operatori economici iscritti nel registro, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al registro comunale (data e numero).
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile.
4. Il Comune, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative, se ed in quanto applicabili.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art.11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune tramite l'apposita Commissione;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il responsabile dell'Ufficio per le Attività Produttive, con proprio provvedimento, e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, può sospendere o revocare l'utilizzazione del logo De.C.O. in caso di infrazione accertata.
6. La Commissione formula il parere solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio per le Attività Produttive del Comune.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - Rinvio alle normative statali e regionali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative statali e regionali vigenti in materia che si intendono, comunque, sovraordinate rispetto a quanto previsto al regolamento stesso.

*Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Attività Agroalimentari, Artigianali e Tradizionali Locali - Marchio De.C.O.*

Art.11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune tramite l'apposita Commissione;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il responsabile dell'Ufficio per le Attività Produttive, con proprio provvedimento, e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, può sospendere o revocare l'utilizzazione del logo De.C.O. in caso di infrazione accertata.
6. La Commissione formula il parere solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio per le Attività Produttive del Comune.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - Rinvio alle normative statali e regionali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative statali e regionali vigenti in materia che si intendono, comunque, sovraordinate rispetto a quanto previsto al regolamento stesso.